

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0021157/P- / Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 17307 dd. 9 giugno 2011**
allegato
Trieste, **23 giugno 2011**

Oggetto: LR 29/2005 – Preposto: requisiti professionali e titolo di studio non più abilitante ai sensi del D. Lgs. 59/2010

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stata prospettata la fattispecie di un preposto alla gestione di un pubblico esercizio di somministrazione, differente da quello registrato in atti dal Comune; tale soggetto, in possesso dei requisiti professionali, ai sensi della legge regionale 29/2005, al momento della nomina *non comunicata*, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010, risulta titolare di un diploma non più riconosciuto come qualificante ai fini della citata attività di somministrazione; si richiede se, non ostante la mancata comunicazione e, quindi, l'applicazione delle relative sanzioni, la fattispecie possa essere assoggettata comunque alla legge regionale 29/2005 e non al decreto 59/2010.

Preliminarmente si richiama l'articolo 83, comma 1, della più volte citata legge regionale 29/2005, in cui è sancito che *<<Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione o la comunicazione di cui all'articolo 70, oppure quando sia stata disposta la revoca dell'autorizzazione o la sospensione dell'attività, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio>>*.

Il menzionato articolo 70, al comma 2, testualmente impone che nella domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede (da una zona all'altra del territorio comunale) di un esercizio di somministrazione debba *<<essere attestato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 con riferimento al titolare, al delegato, nonché a qualsivoglia preposto>>*, ossia a qualunque preposto all'effettiva gestione, in caso contrario ci si trova innanzi ad un provvedimento amministrativo (l'autorizzazione commerciale) i cui presupposti di fatto e di diritto non sono corrispondenti alla situazione giuridica reale (il preposto è persona diversa da quella comunicata), con la conseguenza che il titolo autorizzatorio, non essendo aderente alla fattispecie autorizzata, risulta invalido e pertanto non legittimante all'esercizio dell'attività: questa è la *ratio* del riportato comma 1 dell'articolo 83 il quale, alla fine, impone la *<<chiusura dell'esercizio>>* (e se la chiusura si protrae, senza proroga, oltre i termini di cui all'articolo 83, comma 4, lettera a), della legge regionale 29/2005 è disposta la revoca dell'autorizzazione).

Nel caso di specie, un'eventuale SCIA/comunicazione tardiva non appare sufficiente a giustificare una mera regolarizzazione *ex post*, in quanto nel frattempo sono mutati i presupposti giuridici legittimanti l'esercizio delle attività commerciali (vendita e somministrazione), non ravvisandosi, tra l'altro, nella fattispecie elementi di esclusione di responsabilità per la mancata comunicazione del nuovo preposto; infatti, l'attuale SCIA/comunicazione dovrebbe basarsi sulla normativa dei requisiti professionali vigente *ante* decreto legislativo 59/2010, ma come può un atto illegittimo (per di più sanzionabile, ossia l'esercizio senza la prescritta comunicazione) costituire il fondamento giuridico legittimante di un'attività, per quanto del privato, però a rilevanza pubblica?

A tal fine, non rileva il *solo* aggiornamento della visura camerale: si ribadisce che ciò che legittima l'esercizio di un'attività commerciale è il vero e proprio titolo autorizzativo ovvero la SCIA.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)

tel. 040 3772448

e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it